



COMUNE DI QUISTELLO

(Provincia di Mantova)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 40 del 30/07/2021

Sessione straordinaria di prima convocazione in seduta pubblica

L'anno 2021, il giorno trenta del mese di Luglio alle ore 21:00, nella Residenza Municipale. Previo esaurimento di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale, nelle persone dei sigg

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Assente
MALAVASI LUCA	Sindaco	X	
RUBERTI STEFANO	Consigliere	X	
PICCININI GIORGIO	Consigliere	X	
BREVIGLIERI LUCIA ISIDE	Consigliere	X	
MERLOTTI GIULIA	Consigliere		X
SELOGNA LARA	Consigliere	X	
NEGRINI ELISABETTA	Consigliere	X	
CALCIOLARI EDOARDO	Consigliere	X	
BULGARELLI IGOR	Consigliere	X	
BELUZZI GIANNI	Consigliere		X
DALL'OGGIO GLORIANA	Consigliere		X
BENEDUSI PAOLO	Consigliere		X
BRUNELLI PAOLO	Consigliere		X

Presenti: 8 Assenti: 5

Partecipa ed opera nella seduta Il Vice Segretario Comunale Tiziana Fila.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Sindaco Luca Malavasi, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno:

TARIFFA CORRISPETTIVA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI (TARIFFA PUNTUALE) DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 668, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N.147. APPROVAZIONE TARIFFE – ANNO 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

-RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

-VALUTATO che su tutto il territorio comunale è attivo un sistema di misura, volumetrico, della frazione residua (secco) dei rifiuti conferiti al servizio pubblico e pertanto il Comune di Quistello ha deciso di applicare la tariffa puntuale ai sensi del comma 668 di cui alla normativa sopra citata che testualmente recita: “I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e smi. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”;

-CONSIDERATO che il sistema di calcolo della tariffa prevede modalità di riparametrazione, delle produzioni di rifiuto teoriche assegnate alle diverse categorie d'utenza, alle reali produzioni registrate nell'anno precedente ed il prelievo per i rifiuti urbani ed assimilati, applicato in forma di corrispettivo, è soggetto:

- al tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e smi, nella misura stabilita dall'amministrazione provinciale di competenza;
- all'IVA ai sensi del DPR 633/1972 e smi, nell'aliquota stabilita dalla normativa vigente;

-CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

-RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie

categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;

- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

-PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 683 dispone che "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

-RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

-VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'*articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*";

- 682. *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI:*

1. *i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...);*

-RICHIAMATO il “nuovo regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti in luogo della tari”, approvato con propria deliberazione di n. 3 del 06/02/2019, come modificato dalla deliberazione di n. 38 in data odierna, che per l’anno 2021, a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica, ha previsto agevolazioni tariffarie della tassa sui rifiuti (TARI) per diverse utenze non domestiche che hanno subito un calo delle proprie attività, in considerazione delle chiusure forzate e delle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l’emergenza sanitaria, determinando una riduzione dei quantitativi dei rifiuti prodotti;

-RICHIAMATA la propria deliberazione n. 39 in data odierna, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2021, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall’Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR);

-DATO ATTO che il Comune considererà, al fine della determinazione delle tariffe, la misura dell’agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche assegnata per l’anno 2021 in base all’art. 6 del D.L. 73/2021 (sostegni-bis), pari ad Euro 39.480,00;

-VISTA la delibera “Modifica allegati del rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020 a seguito di presentazione certificazione perdite covid” approvata con atto n. 30 in data 30.06.2021, con riferimento in particolare alla quota vincolata del risultato di amministrazione, dove sono presenti fondi specifici per agevolazioni TARI derivanti da contributi COVID non utilizzati, per Euro 9.221,00, dei quali il Comune terrà conto per la determinazione definitiva delle tariffe 2021;

-PRESO ATTO che la tassa istituita dall’art. 1 – comma 639 – della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura di corrispettivo;

-VISTO il comma 48 dell’art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che: *“A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”*;

-VISTI i commi 837 e 838 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

-PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell’Autorità;

-PRESO ATTO che tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

-VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

-VISTI i seguenti prospetti allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, contenenti le tariffe proposte per l'anno 2021:

Allegato A - Prospetto ripartizione costi,

Allegato B - Tariffe utenze domestiche,

Allegato C - Tariffe utenze non domestiche,

Allegato D - Prospetto agevolazioni utenze non domestiche;

tutti allegati quali parti integranti del presente atto;

-RITENUTO altresì opportuno utilizzare l'avanzo di gestione degli esercizi precedenti, pari ad euro 26.893,96 a decremento del valore complessivo del PEF per tutte le utenze (domestiche e non);

-VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

-RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 267/2000;

-PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

-CON voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese dagli 8 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) Di stabilire, come da prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la ripartizione del costo del servizio di nettezza urbana di cui al Piano finanziario 2021 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 in data odierna.
- 2) Di approvare, come riportato negli allegati prospetti che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche.
- 3) Di approvare l'allegato D "Prospetto agevolazioni utenze non domestiche", parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 4) Di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario.
- 5) Di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
- 6) Di demandare ai competenti uffici le necessarie regolazioni contabili conseguenti alle riduzioni/agevolazioni introdotte con la presente deliberazione, con particolare riferimento ai sopracitati contributi.
- 7) Di trasmettere la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza.

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese dagli 8 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Tutti gli interventi, ai sensi dell'art. 61, comma 9, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale sono riportati nella audio-registrazione integrale della seduta, acquisita agli atti dell'Ufficio Segreteria.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
Luca Malavasi

Il Vice Segretario Comunale
Tiziana Fila

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto certifico che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 10/08/2021 all'Albo Pretorio on-line di questo comune ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Quistello, 10/08/2021

Il Segretario Comunale

Dott. Claudio Bavutti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 in data _____.


Quistello,

Il Segretario Comunale

Dott. Claudio Bavutti

COMUNE DI QUISTELLO

RIPARTIZIONE COSTI 2021



COMUNE DI QUISTELLO

TARIFFE CALCOLATE UTENZE Domestiche Anno: 2021

DATI STATISTICI				QUOTA FISSA		QUOTA VARIAB. 1 Raccolta Differenziata		Tariffa Base €/Lt.	0,133929	Tariffa Maggiorata €/Lt.	0,174108		
								QUOTA VARIABILE 2 Rifiuto secco residuo (oltre il limite di soglia inferiore applicata sui conferimenti effettuati)					
Categorie domestiche	N. Nuclei (intestatari)	Sup.Tot abitazioni	% Incid. Superficie	Coeffic. attribuz. parte fissa	Tariffa Quota Fissa	Coeff. attrib. parte variab.1 RACCOLTA DIFFERENZIATA	Tariffa Quota Variab.1	Coeff. attrib. parte variab.2 RIFIUTO SECCO RESIDUO	Svuotamenti lim. soglia inferiore (svuotam. da conteggiare sempre)	Svuotamenti attesi (valore base di calcolo)	Svuotamenti lim. soglia Inferiore (da questo limite si paga la tariffa maggiorata)		
	n	mq	%	Ka	€/mq	Kb-Rd (Kg/utenza/die)	€/utenza	Kb-secco (Kg/utenza/die)	Contentori/anno LT.120	Litri	Contentori/anno LT.120		
TOTALE	2.347	342.742,00	100,00%										
1 - Famiglie di 1 componente	717	95.098,00	27,75%	0,80	0,605374	0,85	28,036065	0,10	1		4		
2 - Famiglie di 2 componenti	743	112.850,00	32,93%	0,94	0,711315	1,42	47,218635	0,18	2		7		
3 - Famiglie di 3 componenti	465	70.840,00	20,67%	1,05	0,794554	2,00	66,401206	0,25	3		9		
4 - Famiglie di 4 componenti	287	44.033,00	12,85%	1,14	0,862659	2,58	85,583776	0,32	4		11		
5 - Famiglie di 5 componenti	88	13.504,00	3,94%	1,23	0,930763	3,16	104,766347	0,39	5		13		
6 - Famiglie di 6 o più componenti	47	6.417,00	1,87%	1,30	0,983733	3,74	123,948918	0,46	6		15		
7 - garage e cantine non pertinenziali	0	0,00	0,00%	0,80	0,605374	0,00	0,000000	0,00	0		0		
									Contentori da Lt.		120		120
									Costo Contentori €		16,07		20,89

COMUNE DI QUISTELLO

TARIFE CALCOLATE UTENZE Non Domestiche Anno: 2021

DATI STATISTICI				QUOTA FISSA		QUOTA VARIAB. 1 Raccolta Differenziata		Tariffa Base €/Lt.	0,133929	Tariffa Maggiorata €/Lt.	0,174108
								QUOTA VARIABILE 2 Rifiuto secco residuo (oltre il limite di soglia inferiore applicata sui conferimenti effettuati)			
Descrizione categorie	Utenze per Categ.	Sup.Tot Cat.	% Incid. Superficie	Coeff. attribuz. parte fissa	Tariffa Quota Fissa	Coeff. attrib. parte variab.1 RACCOLTA DIFFERENZIATA	Tariffa Quota Variab.1	Coeff. attrib. parte variab.2 RIFIUTO SECCO RESIDUO	Svuotamenti limite soglia inferiore (svuotam. da conteggiare sempre)	Svuotamenti attesi (valore base di calcolo)	Svuotamenti limite soglia superiore (da questo limite si paga la tariffa maggiorata)
	n	mq	%	Kc	€/mq	Kd-Rd (Kg/mq/Y)	€/mq	Kd-secco (Kg/mq/Y)	Litri/mq/Y	Litri/mq/Y	Litri/mq/Y
TOTALE	287	81.317,00	100,00%								
1 - Musei, biblioteche	0	0,00	0,00%	0,54	0,407146	4,04	0,459745	0,35	2,11		5,07
2 - Cinematografi e teatri	1	677,00	0,83%	0,42	0,316669	3,08	0,350785	0,13	0,77		1,86
3 - Autorimesse	9	2.866,00	3,52%	0,56	0,422225	4,19	0,476510	0,37	2,24		5,39
4 - Campeggi	0	0,00	0,00%	0,78	0,588100	5,38	0,612871	1,35	8,08		19,39
5 - Stabilimenti balneari, piscine e simili	0	0,00	0,00%	0,48	0,361908	3,33	0,378833	0,83	4,99		11,99
6 - Autosaloni	2	1.517,00	1,87%	0,50	0,376987	3,61	0,410934	0,19	1,14		2,75
7 - Alberghi con ristorante	2	1.673,00	2,06%	1,56	1,176199	10,91	1,242306	0,59	3,52		8,46
8 - Alberghi senza ristorante	0	0,00	0,00%	1,08	0,814292	8,50	0,967363	0,38	2,29		5,51
9 - Case di riposo	1	5.500,00	6,76%	1,10	0,829371	7,51	0,854560	2,69	16,16		38,79
10 - Ospedali, case di cura e cliniche	0	0,00	0,00%	1,18	0,889689	8,05	0,916348	1,95	11,70		28,09
11 - Uffici e agenzie	48	19.224,00	23,64%	1,45	1,093262	10,45	1,189544	0,55	3,30		7,93
12 - Banche ed istituti di credito	0	0,00	0,00%	0,56	0,422225	3,81	0,433472	0,95	5,71		13,72
13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	17	3.493,00	4,30%	1,37	1,032944	9,71	1,105115	0,34	2,05		4,93
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze beni durevoli	10	841,00	1,03%	1,70	1,281756	9,92	1,129498	0,58	3,47		8,33
15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	3	218,00	0,27%	0,83	0,625798	6,03	0,686692	0,32	1,91		4,58
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	14	810,00	1,00%	1,38	1,040484	9,71	1,105593	0,79	4,73		11,35
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	11	700,00	0,86%	1,03	0,776593	7,70	0,875937	0,41	2,43		5,84
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto, vetrerie	7	1.260,00	1,55%	1,41	1,063103	10,61	1,207530	0,44	2,65		6,37
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici non alimentari	27	9.765,00	12,01%	0,87	0,655957	6,51	0,741456	0,39	2,32		5,57
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6	1.553,00	1,91%	8,50	6,408779	60,99	6,942386	2,21	13,27		31,86
23 - Mense, birrerie, amburgherie, piadinerie	0	0,00	0,00%	6,10	4,599241	40,90	4,655956	10,10	60,59		145,42
24 - Bar, caffè, pasticceria	10	1.056,00	1,30%	5,95	4,486145	38,27	4,356635	2,23	13,37		32,09
25 - Supermercati generi alimentari	2	3.174,00	3,90%	2,10	1,583345	14,06	1,599954	8,61	51,69		124,06
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste (mini market, attività miste) fino a 500 mq	0	0,00	0,00%	2,20	1,658743	16,15	1,838387	2,85	17,10		41,05
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5	287,00	0,35%	5,20	3,920665	37,62	4,282035	0,57	3,44		8,26
28 - Ipermercati di generi misti vendita al dettaglio (applicabile anche alle parti comuni)	0	0,00	0,00%	2,05	1,545647	14,08	1,602755	3,52	21,12		50,70
30 - Discoteche, night club e sale giochi	2	287,00	0,35%	1,60	1,206358	14,14	1,609300	0,36	2,18		5,23
31 - Scuole pubbl.e priv.,edifici comunali e della p.a.,assoc.volont.onlus,luoghi accessori al culto	20	5.068,00	6,23%	0,58	0,435797	3,99	0,454747	0,40	2,37		5,70
32 - Magazzini senza alcuna vendita diretta	31	12.533,00	15,41%	0,58	0,437305	4,32	0,492266	0,33	1,95		4,70
33 - Stazioni ferroviarie con o senza biglietteria (non si applica agli altri uffici)	1	48,00	0,06%	0,55	0,417702	4,05	0,460963	0,50	3,00		7,22

COMUNE DI QUISTELLO

TARIFE CALCOLATE UTENZE Non Domestiche Anno: 2021

DATI STATISTICI				QUOTA FISSA		QUOTA VARIAB. 1 Raccolta Differenziata		Tariffa Base €/Lt.	0,133929	Tariffa Maggiorata €/Lt.	0,174108
Descrizione categorie	Utenze per Categ.	Sup.Tot Cat.	% Incid. Superficie	Coeff. attribuz. parte fissa	Tariffa Quota Fissa €/mq	Coeff. attrib. parte variab.1 RACCOLTA DIFFERENZIATA	Tariffa Quota Variab.1 €/mq	QUOTA VARIABILE 2 Rifiuto secco residuo (oltre il limite di soglia inferiore applicata sui conferimenti effettuati)			
								Coeff. attrib. parte variab.2 RIFIUTO SECCO RESIDUO	Svuotamenti limite soglia inferiore (svuotam. da conteggiare sempre)	Svuotamenti attesi (valore base di calcolo)	Svuotamenti limite soglia superiore (da questo limite si paga la tariffa maggiorata)
	n	mq	%	Kc	€/mq	Kd-Rd (Kg/mq/Y)	€/mq	Kd-secco (Kg/mq/Y)	Litri/mq/Y	Litri/mq/Y	Litri/mq/Y
34 - Magaz. sfitti/inutilizzati con serv. allacciati e/o mobilio, aree a bassa prod.rif., parcheggi coperti	1	65,00	0,08%	0,28	0,211113	2,05	0,233071	0,23	1,37		3,29
35 - Autotrasporti e corriere spedizioni e magazzini vendita ingrosso	0	0,00	0,00%	0,56	0,418456	3,60	0,409795	0,90	5,40		12,97
36 - Distributori carburante con o senza area vendita prodotti	3	225,00	0,28%	0,86	0,648418	6,37	0,725167	0,48	2,88		6,91
37 - Impianti di lavaggio autoveicoli, automatici e non, con o senza area vendita prodotti	1	120,00	0,15%	0,75	0,565481	5,46	0,621039	1,49	8,97		21,53
38 - Palestre, scuole di ballo e simili attivita' sportiva al chiuso	1	80,00	0,10%	0,86	0,648418	6,63	0,754365	0,42	2,54		6,10
39 - Impianti sportivi (stadi di calcio o altri sport, di atletica, ecc.) attiv.sportiva all'aperto	1	80,00	0,10%	0,86	0,648418	6,63	0,754365	0,42	2,54		6,10
40 - Esposizioni beni durevoli (mobilifici, arredi giardino e simili)	5	1.444,00	1,78%	0,43	0,324209	3,39	0,386403	0,26	1,53		3,69
41 - Poliambulatori, Centri diagnostici, Centri medici polivalenti e Cliniche "giornaliere"	1	2.083,00	2,56%	1,19	0,897229	9,00	1,024488	1,00	6,00		14,41
42 - Agriturismo con pernottamento e ristorazione	0	0,00	0,00%	1,08	0,814292	7,65	0,870530	0,40	2,42		5,81
43 - Agriturismo con solo pernottamento	0	0,00	0,00%	0,76	0,573020	5,96	0,678621	0,25	1,49		3,59
44 - Convitti, conventi, caserme e carceri	2	617,00	0,76%	1,25	0,942468	9,66	1,099378	0,56	3,37		8,10
45 - Studi professionali	5	298,00	0,37%	0,61	0,459924	4,87	0,554825	0,16	0,94		2,26
46 - Studi medici ,veterinari, fisioterapisti, psicologi, analisi	7	417,00	0,51%	1,20	0,904769	9,33	1,061768	0,92	5,54		13,29
47 - Sede di partito, associazione sindacale, autoscuole, altre associazioni culturali o sportive	7	275,00	0,34%	0,80	0,603179	5,60	0,637118	0,20	1,22		2,93
48 - Uffici e caselli autostradali	0	0,00	0,00%	1,25	0,942468	8,48	0,965295	2,12	12,72		30,54
49 - Attività artigianali tipo botteghe: odontotecnici e studi fotografici	3	125,00	0,15%	0,95	0,716275	7,11	0,809755	0,69	4,12		9,89
50 - Attività artigianali tipo botteghe: lavasecco e tintoria	2	131,00	0,16%	0,87	0,655957	6,87	0,781855	0,36	2,17		5,22
51 - Gommista	1	333,00	0,41%	1,33	1,002785	8,77	0,997954	0,41	2,48		5,96
53 - Attività artigianali con capannoni produzioni alimentari	1	666,00	0,82%	1,04	0,784133	7,67	0,873376	0,58	3,47		8,33
54 - Agriturismo con solo ristorazione e assoc. ricreative ristorante/bar (ingresso riserv. ai soci)	1	150,00	0,18%	4,16	3,136532	31,74	3,613028	2,76	16,56		39,75
55 - Fast Food	0	0,00	0,00%	6,10	4,599241	40,90	4,655956	10,10	60,59		145,42
56 - Laboratorio e negozi vendita pane e pasta	6	916,00	1,13%	1,95	1,470249	12,49	1,421477	1,01	6,08		14,59
57 - Macelleria, salumi e formaggi, gastronomie	3	293,00	0,36%	1,96	1,477789	13,97	1,590005	0,58	3,49		8,39
58 - Negozi vendita generi alimentari fino a 250 metri quadrati	2	72,00	0,09%	1,93	1,455170	11,67	1,328932	1,23	7,35		17,66
59 - Florivivaismo con vendita prodotti per giardinaggio, arredo e accessori per esterni	0	0,00	0,00%	1,43	1,078183	9,88	1,124660	2,47	14,82		35,58
60 - Pizza al taglio	2	176,00	0,22%	5,50	4,146857	38,71	4,406152	0,99	5,96		14,30
61 - Gdo beni durevoli (grandi superfici) e centri di vend. ingrosso generi misti (es.cash & carry)	0	0,00	0,00%	1,43	1,078183	9,88	1,124660	2,47	14,82		35,58
62 - Produzione maggiore di 500 Lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
63 - Produzione compresa tra 400 e 499 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
64 - Produzione compresa tra 350 e 399 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
65 - Produzione compresa tra 300 e 350 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
66 - Produzione compresa tra 250 e 300 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
67 - Produzione compresa tra 200 e 250 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
68 - Produzione compresa tra 150 e 200 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
69 - Produzione compresa tra 100 e 150 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
70 - Produzione compresa tra 90 e 100 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
71 - Produzione compresa tra 80 e 90 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
72 - Produzione compresa tra 70 e 80 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
73 - Produzione compresa tra 60 e 70 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01

COMUNE DI QUISTELLO

TARIFE CALCOLATE UTENZE Non Domestiche Anno: 2021

DATI STATISTICI				QUOTA FISSA		QUOTA VARIAB. 1 Raccolta Differenziata		Tariffa Base €/Lt.	0,133929	Tariffa Maggiorata €/Lt.	0,174108
								QUOTA VARIABILE 2 Rifiuto secco residuo (oltre il limite di soglia inferiore applicata sui conferimenti effettuati)			
Descrizione categorie	Utenze per Categ.	Sup.Tot Cat.	% Incid. Superficie	Coeffic. attribuz. parte fissa	Tariffa Quota Fissa	Coeff. attrib. parte variab.1 RACCOLTA DIFFERENZIATA	Tariffa Quota Variab.1	Coeff. attrib. parte variab.2 RIFIUTO SECCO RESIDUO	Svuotamenti limite soglia inferiore (svuotam. da conteggiare sempre)	Svuotamenti attesi (valore base di calcolo)	Svuotamenti limite soglia superiore (da questo limite si paga la tariffa maggiorata)
	n	mq	%	Kc	€/mq	Kd-Rd (Kg/mq/Y)	€/mq	Kd-secco (Kg/mq/Y)	Litri/mq/Y	Litri/mq/Y	Litri/mq/Y
74 - Produzione compresa tra 50 e 60 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
75 - Produzione compresa tra 45 e 50 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
76 - produzione compresa tra 40 e 45 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
77 - Produzione compresa tra 35 e 40 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
78 - Produzione compresa tra 30 e 35 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
79 - Produzione compresa tra 25 e 30 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
80 - Produzione compresa tra 20 e 25 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
81 - Produzione compresa tra 15 e 20 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
82 - Produzione compresa tra 10 e 15 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
83 - Produzione compresa tra 7 e 10 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
84 - 84	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
86 - 86	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
87 - 87	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
88 - 88	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
89 - 89	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
90 - Strutture non alberghiere di cui alla LR 27/2015	3	201,00	0,25%	0,76	0,570004	6,03	0,686282	0,19	1,12		2,70

Elenco categorie di utenze NON DOMESTICHE, le quali hanno subito chiusure prolungate o economicamente svantaggiate, a causa della pandemia da COVID-19.

Il Comune ha la facoltà del riconoscimento di riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche, al fine di assegnare le risorse stanziare con fondi statali dall'art. 6 del D.L. 73/2021 e attraverso l'utilizzo delle risorse derivanti dalla quota non impiegata del fondo funzioni fondamentali 2020 relativa alla TARI, confluita nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

I destinatari delle riduzioni sono le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività; pertanto, possono essere ricomprese le attività oggetto di limitazioni dirette, imposte dalle misure emergenziali, ma anche quelle interessate da limitazioni indirette.

a) Riduzione riconosciuta d'ufficio della quota fissa e variabile, nella misura del 100%, della tariffa per le utenze non domestiche relative alle attività aventi i seguenti codici attività come sotto meglio specificato:

- cat. 2 - CINEMATOGRAFI E TEATRI.
- cat. 7 - ALBERGHI CON RISTORANTE;
- cat. 11 – **solo** AGENZIA VIAGGI;
- cat. 13 – **solo** NEGOZIO di ABBIGLIAMENTO E TESSUTI;
- cat. 14 – solo TABACCAIO;
- cat. 15 – solo GIOIELLERIA;
- cat. 22 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB;
- cat. 24 - BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA;
- cat. 30 - DISCOTECHES, NIGHT CLUB E SALE GIOCHI;
- cat. 31 – **solo** ASSOC. VOLONT, LUOGHI DI CULTO, CENTRI SOCIALI, SCUOLA DI MUSICA;
- cat. 32 - solo magazzino relativo all'attività di HOTEL;
- cat. 38 - PALESTRE, SCUOLE DI BALLO E SIMILI ATTIVITA' SPORTIVA AL CHIUSO;
- cat. 39 - IMPIANTI SPORTIVI (STADI DI CALCIO O ALTRI SPORT, DI ATLETICA, ECC.) ATTIV.SPORTIVA ALL'APERTO;
- cat. 42 - AGRITURISMO CON PERNOTTAMENTO E RISTORAZIONE;
- cat 49 – **solo** STUDIO FOTOGRAFICO;
- cat. 54 - AGRITURISMO CON SOLO RISTORAZIONE E ASSOC. RICREATIVE RISTORANTE/BAR (INGRESSO RISERV. AI SOCI);
- cat. 47 - SEDE DI PARTITO, ASSOCIAZIONE SINDACALE, AUTOSCUOLE, ALTRE ASSOCIAZIONI CULTURALI O SPORTIVE.

b) riduzione riconosciuta d'ufficio della quota fissa e variabile, nella misura del 80%, per le utenze non domestiche delle categorie come sotto meglio specificato:

- cat. 60 - PIZZA AL TAGLIO;
- cat. 17 – solo ATTIVITÀ PARRUCCHIERE, BARBIERE.

Allegato D)

- c) riduzione riconosciuta d'ufficio della quota fissa e variabile, nella misura del 50%, per le utenze non domestiche delle categorie come sotto meglio specificato:
- cat. 13 – **solo** NEGOZI di articoli da pesca sportiva, negozi di intimo e vendita al dettaglio di cartucce e toner;
 - cat. 56 – **solo** attività con BAR;
 - cat. 27 – **solo** FIORISTA;
 - cat. 90 - STRUTTURE NON ALBERGHIERE DI CUI ALLA LEGGE 27/2015.

Qualora emergessero ulteriori esigenze di risorse si provvederà all'integrazione finanziaria attraverso il ricorso alle risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.